

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** martedì 22 **del mese di** marzo  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** STRALCIO DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE RECANTE I CRITERI PER QUANTIFICARE I CONTRIBUTI ALLE NUOVE FUSIONI DI COMUNI INTRAPRESE DALL'ANNO 2016.

**Cod.documento** GPG/2016/411

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/411**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Vista la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni" ed in particolare l'art. 18 bis inserito dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Richiamato in particolare l'articolo 18 bis sopra citato che dispone che la Regione incentivi prioritariamente le fusioni dei Comuni con popolazione pari ad almeno 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui uno sotto i 1.000 abitanti; prevede altresì premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni nonché per quelle comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, disponendo che deve farsi riferimento ai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente;

Viste altresì:

- le proprie deliberazioni n. 1072 del 30 luglio 2012 (paragrafo 5), n. 390 dell'8 aprile 2013 (allegato A), n. 543 del 23 aprile 2014 (paragrafo 10) e n. 329 del 31 marzo 2015 contenenti i Programmi di riordino territoriale, rispettivamente, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 che hanno, tra l'altro, disposto sui contributi spettanti alle fusioni;
- le leggi regionali di fusione di Comuni approvate nel 2013, n. 1, n. 18, n. 19 e n. 20 e quelle approvate nel 2015, n. 8, n. 19, n. 20 e n. 21;

- i nuovi progetti di legge di fusione già iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa sulla base di istanze trasmesse dai Comuni nell'anno 2015;

Considerato che a partire dall'anno 2016 altri Comuni della Regione potrebbero presentare istanza, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della l.r. n. 24/1996;

Ritenuto necessario e urgente definire, ai sensi dell'art. 18 bis della l.r. n. 24/1996 introdotto dalla l.r. n. 13/2015 nuovi criteri e modalità per quantificare gli incentivi alle fusioni, rispondenti alle innovazioni legislative introdotte dalla norma sopra richiamata, ed applicabili alle procedure intraprese a decorrere dall'anno 2016;

Valutata la previsione di cui all'art. 18 bis comma 3 della l.r. 8 luglio 1996, n. 24 e ritenuto di non prevedere per le future istanze di fusione contributi straordinari riservati a spese di investimento, fermi restando i contributi ordinari correnti decennali definiti nell'allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto quindi di approvare lo stralcio del Programma di riordino territoriale contenente i criteri per definire i contributi alle fusioni le cui istanze pervengano alla Regione a decorrere dall'anno 2016, come da allegato A) parte integrante alla presente deliberazione;

Ritenuto di prevedere una rendicontazione dei contributi regionali concessi mediante trasmissione di una relazione a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione, da trasmettere entro il 30 settembre, per posta elettronica certificata, al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la propria deliberazione n. 57 del 26 gennaio 2015 “Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 13/2009;

Vista la deliberazione n. 270 del 29/02/2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Vista altresì la determinazione n. 3154 del 01/03/2016 del Direttore generale della Direzione Generale Gestione, Sviluppo e Istituzioni, che al punto 4 del dispositivo stabilisce che proposte di delibera sulle materie incluse nelle declaratorie delle Aree di coordinamento della suddetta Direzione Generale siano corredate del parere del dirigente incaricato, in aggiunta al parere del Direttore;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. approvare lo Stralcio del programma di riordino territoriale contenente i criteri per quantificare i contributi alle fusioni intraprese a partire dall’anno 2016, ai sensi dell’art. 18 bis l.r. 24/1996 (allegato A parte integrante);
2. di prevedere una rendicontazione dei contributi regionali concessi mediante trasmissione di una relazione a firma del legale rappresentante, attestante l’utilizzo dei contributi erogati dalla Regione, da trasmettere entro il 30 settembre, per posta elettronica certificata, al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali;
3. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi

interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico.

**ALLEGATO A**  
**CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE FUSIONI DI COMUNI**  
**AI SENSI DELL'ART. 18 bis L.R. 24/1996.**

1. Ai sensi dell'art. 18 bis della l.r. n. 24/1996, introdotto dall'art. 9 comma 3 della l.r. n. 13/2015, il PRT, nel rispetto delle priorità stabilite al comma 1 del medesimo articolo, specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari alle fusioni e ne stabilisce la durata.
2. I criteri di seguito indicati si applicano alle nuove fusioni di Comuni intraprese a partire dall'anno 2016.
3. Al Comune di nuova istituzione spetta un contributo ordinario annuale della durata di 10 anni, di importo costante nel tempo e quantificato dalla legge regionale di fusione nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, in base ai criteri e con le modalità stabilite ai successivi commi.
4. La prima annualità del contributo è corrisposta nell'anno in cui il nuovo ente è formalmente istituito.
5. Il contributo annuale si compone di due quote così calcolate: la prima in base al numero complessivo degli abitanti, e la seconda in base all'estensione territoriale. Come previsto dall'art. 18 bis, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1996, viene data priorità alle fusioni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e a quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i mille abitanti. Ulteriori premialità sono riconosciute, come prevede la stessa norma, per l'adesione alla fusione di Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
6. Con riguardo al criterio della popolazione vengono presi a riferimento i dati demografici Istat al 31 dicembre del penultimo anno antecedente alla legge di fusione.
7. Ai fini della quantificazione del contributo si distinguono le fusioni ordinarie da quelle alle quali la legge riconosce priorità: il contributo per le fusioni ordinarie è rapportato solo alla popolazione ed al territorio complessivi mentre per le fusioni con priorità è rapportato anche al numero di Comuni, alla presenza di Comuni fino a mille abitanti e alla coincidenza della fusione con una Unione d'ambito ottimale, secondo le regole dei commi seguenti.
8. Sono fusioni ordinarie quelle con popolazione complessiva inferiore ai 5000 abitanti, quando:
  - a) coinvolgano solo due comuni;
  - b) coinvolgono più di due Comuni tutti con popolazione superiore a 999 abitanti.In tali casi alla fusione spetta, per la popolazione, una quota pari a cinque euro per abitante e, per il territorio, una quota pari a 400 euro per chilometro quadrato.
9. Nelle fusioni prioritarie a norme di legge, ovvero nei casi non riconducibili al comma 8, i valori economici unitari per abitante e per chilometro quadrato, a base del calcolo delle quote per popolazione e per territorio, variano al variare del numero dei Comuni dell'aggregazione come indicato nella seguente tabella, salvo quanto precisato al comma 10 per il calcolo della quota per popolazione relativa ai Comuni sotto i 1.000 abitanti:

**VALORE ECONOMICO UNITARIO IN EURO PER ABITANTE E PER CHILOMETRO QUADRATO APPLICABILE ALLE FUSIONI CON PRIORITA'**

Numero Comuni	2 Comuni	3 Comuni	4 Comuni	5 o più Comuni
Euro per abitante	7	8	9	10
Euro per Km <sup>2</sup>	400	500	600	700

10. Solo nelle fusioni aventi priorità ai sensi del comma 9, al fine di valorizzare la partecipazione dei Comuni fino a 1.000 abitanti, la quota per popolazione per tali Comuni è di 40 euro per abitante, in deroga alla tabella soprastante. Per i Comuni dell'aggregazione aventi popolazione superiore a 1000 abitanti, il valore unitario per abitante, da moltiplicare per la loro popolazione, è quello fissato in tabella in base al numero totale dei Comuni.

11. Se la fusione avente priorità riguarda tutti i Comuni di una Unione coincidente con un ambito ottimale, spetta una maggiorazione del 20% del contributo complessivo; se l'ambito della fusione coincidente con l'Unione corrisponde anche al distretto socio sanitario, la maggiorazione riconosciuta è pari al 30% del contributo complessivo (calcolato su popolazione, territorio, numero Comuni e presenza di Comuni fino a 1000 abitanti).

12. Il contributo complessivo annuale è concesso entro il tetto massimo di euro 1.000.000,00.

13. Ai fini della quantificazione del contributo la disciplina delle fusioni si applica anche alle incorporazioni.

14. La fusione che avviene fra uno o più comuni con altro comune nato da precedente fusione, percepisce i contributi con le seguenti modalità:

a) i nuovi comuni partecipanti alla fusione apportano un incremento del contributo all'originaria fusione calcolato moltiplicando i valori unitari solo sul numero di abitanti e sulla superficie di tali Comuni; tale calcolo avviene applicando il sistema di regole per le fusioni ordinarie o prioritarie in base alle caratteristiche di popolazione, territorio e numero Comuni dell'intera fusione, comprendente anche il Comune già fuso;

b) il comune nato da precedente fusione mantiene per gli anni a suo tempo stabiliti dalla legge regionale di fusione, il valore economico assegnato;

c) la durata del contributo alla nuova fusione comunque non può superare il limite temporale fissato per la fusione originaria; l'incremento di contributo apportato dai nuovi Comuni che hanno aderito alla fusione dura al massimo dieci anni o può concludersi anticipatamente in relazione alla durata della fusione originaria.

15. I contributi annuali a sostegno delle fusioni sono concessi d'ufficio al Comune di nuova istituzione.

16. Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali, una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione.

In attuazione delle disposizione in Allegato A si riportano alcuni esempi di tipologie di calcolo del contributo Regionale per casi di fusione o incorporazione di Comuni:

<i>Alcuni casi di FUSIONI ORDINARIE CON MENO DI 5.000 ABITANTI</i>		
<i>2 o 3 o 4 Comuni con</i>	<i>2 Comuni di cui uno</i>	<i>2 Comuni entrambi con</i>

	<b><i>più di 1.000 ab. ognuno e la cui somma è minore di 5.000</i></b>	<b><i>meno di 1.000 ab. e la cui somma è minore di 5.000</i></b>	<b><i>meno di 1.000 ab. ognuno</i></b>
euro per abitante	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
euro per Km <sup>2</sup>	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
maggiorazione	nessuna	nessuna	nessuna

<b>Alcuni casi di FUSIONI PRIORITARIE CON PIU' DI 5.000 ABITANTI</b>				
	<b><i>2 Comuni con più di 1.000 ab. ognuno e la somma è maggiore di 5.000</i></b>	<b><i>2 Comuni di cui uno con meno di 1.000 ab. e la somma è maggiore di 5.000</i></b>	<b><i>5 Comuni di cui 4 con meno di 1.000 ab. e la somma è maggiore di 5.000</i></b>	<b><i>8 Comuni tutti con più di 1.000 ab. e la somma è maggiore di 5.000</i></b>
euro per abitante	€ 7,00 per somma n° abit. dei Comuni	€ 40 per il n° degli abit. del Comune con meno di 1000 + € 7 X il n° degli abit. del Comune con più di 1000	€ 40 per il n° degli abit. dei Comuni con meno di 1000 + € 10 X il n° degli abit. del Comune con più di 1000	€ 10 per somma n° abit. dei Comuni
euro per Km <sup>2</sup>	€ 400,00 per somma Km <sup>2</sup> dei Comuni	€ 400,00 per somma Km <sup>2</sup> dei Comuni	700 per somma Km <sup>2</sup> dei Comuni	€ 700,00 per somma Km <sup>2</sup> dei Comuni
maggiorazione sul totale del contributo calcolato per ab/Km <sup>2</sup> /N° Comuni	nessuna	nessuna	Più 20% se Fusione=Unione=Ambito Territoriale Più 30% se Fusione=Unione=Ambito Territoriale=Distretto	Più 20% se Fusione=Unione=Ambito Territoriale Più 30% se Fusione=Unione=Ambito Territoriale=Distretto

<b>Alcuni casi di FUSIONI PRIORITARIE CON MENO DI 5.000 ABITANTI</b>			
	<b><i>3 Comuni di cui almeno uno con meno di 1.000 abit. e la somma è minore di 5.000</i></b>	<b><i>4 Comuni di cui 3 meno di 1.000 abit. e la somma è minore di 5.000</i></b>	<b><i>5 Comuni tutti con meno di 1000 abit. e la cui somma è minore di 5.000</i></b>
euro per abitante	€ 40 per il n° degli abit. del o dei Comuni con meno di 1000 + € 8 per il n° degli abit. dei Comune con più di 1000 abit.	€ 40 per il n° degli abit. dei Comuni con meno di 1000 + € 9 per il n° degli abit. del Comune con più di 1000 abit.	€ 40 per somma n° abit. dei Comuni
euro per Km <sup>2</sup>	€ 500,00	€ 600,00	€ 700,00
maggiorazione	nessuna	nessuna	nessuna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Responsabile della AREA DI COORDINAMENTO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/411

data 15/03/2016

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE GESTIONE, SVILUPPO E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/411

data 15/03/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza